

CORTE DI CASSAZIONE  
Ordinanza 12 gennaio 2015 n. 242

In fatto

L'Agenzia delle Entrate ha notificato alla società contribuente, all'epoca a nome collettivo, per l'anno 2005, un avviso di accertamento col quale rettificava il reddito d'impresa a seguito di una verifica fiscale da cui erano emersi maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati e sosteneva l'indeducibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa ad alcune fatture, perché troppo generiche.

La società ha impugnato l'avviso, ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale e quella regionale ha respinto l'appello dell'ufficio.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate per ottenerne la cassazione, affidandolo ad un unico motivo, cui replica la società con controricorso.

In relazione al medesimo anno d'imposta, l'Agenzia ha poi notificato ad I.R. ed a S.L. avvisi concernenti il maggior reddito di partecipazione, scaturente dall'accertamento concernente la società della quale i contribuenti erano soci nella misura, rispettivamente, del 45% e del 55%.

I contribuenti hanno impugnato gli avvisi ottenendone l'annullamento dalla Commissione tributaria provinciale e quella regionale ha respinto gli appelli dell'ufficio.

Anche avverso queste sentenze propone distinti ricorsi l'Agenzia delle Entrate per ottenerne la cassazione, affidandone ciascuno a tre motivi, cui i contribuenti replicano con controricorsi.

In diritto

1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi, in aderenza all'indirizzo (espresso, tra varie, da Cass. 18 febbraio 2010, n. 3830), di cui ricorrono i presupposti applicativi, secondo il quale nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da:

- 1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi;
- 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese;
- 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;
- 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici; in tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 comma, così e dagli art. 6 e 13 della



convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.

2.- Ciò posto, sono fondati l'unico motivo del ricorso iscritto al n. 24046-13 ed il primo motivo degli altri due ricorsi, assorbente dei restanti, tutti proposti ex art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c., con i quali l'Agenzia si lamenta della violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e dell'art. 36 del d.leg. n. 546 del 1992, in combinazione con l'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp.att.c.p.c. per la mancanza di adeguata giustificazione delle decisioni, che hanno integralmente riprodotto quelle di primo grado.

Motivi esaurientemente e correttamente formulati, contrariamente a quanto sostenuto nei controricorsi.

2.1.- La Corte ha già avuto occasione di stabilire che «in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem, alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del therna decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame»>> (tra le più recenti, vedi Cass., ord. 16 dicembre 2013, n. 28113).

2.1.- Là dove, nel caso in esame, l'Agenzia ha dato conto, mediante trascrizione delle sentenze di primo grado, della pressoché completa coincidenza del testo delle sentenze d'appello nonché, mediante trascrizione dei punti rilevanti degli atti di appello, della proposizione di censure avverso le sentenze di primo grado del tutto trascurate da quelle di secondo grado.

3.- Segue l'accoglimento dei tre ricorsi, con la cassazione delle relative sentenze e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione affinché riesamini il merito della vicenda e regoli le spese.

P.Q.M.

- dispone la riunione dei ricorsi;
- accoglie i ricorsi nei sensi in motivazione;
- cassa le sentenze impuginate;
- rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

